

C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks” Opere e Lavori Privati

Contratto di Assicurazione
a copertura dei rischi: Danni alle cose,
Responsabilità Civile verso terzi.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 03.2022

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Danni a Opere e Lavori Privati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R./E.A.R. Assicurazione
"All Risks" Opere e Lavori Privati

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti subiti dall'edificio e/o opere complementari e/o impianti nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o di ristrutturazione e assicura i danni involontariamente causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni alle cose: i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle *Opere*/lavori; e determinati da qualunque causa salvo quanto espressamente escluso.
- ✓ Responsabilità civile verso terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "Danni alle cose"): danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle *Opere* o all'esecuzione dei lavori.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di *Indennizzo/Risarcimento*, *Somme assicurate* e/o *Massimali* convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di *Franchigie* e/o *Scoperti*.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i danni che eccedono i *Massimali* pattuiti.
- ✗ I danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'*Assicurazione*.
- ✗ I danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*Assicurazione*.
- ✗ I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte.



Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- ! i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto stabilito nel *Contratto* di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ! le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di credito;
- ! le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- ! dolo dell'*Assicurato*;

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- ! i danni derivati dalla costruzione di *Opere* in violazione di diritti altrui;
- ! le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- ! i danni da furto;
- ! i danni derivanti da amianto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'*Assicurazione* è operante nell'ambito dell'ubicazione del *Rischio* dichiarata dal *Contraente*.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il *Contraente* e, se persona diversa, l'*Assicurato* devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul *Rischio* da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'*Intermediario Assicurativo* eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il *Contraente* e, se persona diversa, l'*Assicurato* devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'*Intermediario Assicurativo* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo *Rischio*.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il *Premio*, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24:00 della data indicata in *Polizza* se il *Premio* è stato pagato, altrimenti comincia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del *Premio* se successivo alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere*.

L'*Assicurazione* termina alle ore 24:00 del giorno stabilito in *Polizza*; in caso di esistenza di un *Contratto* d'appalto l'*Assicurazione* termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel *Contratto* d'appalto stesso per l'esecuzione delle *Opere*/lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *Polizza*.

Inoltre, nei casi di:

- rilascio del *Certificato di Collaudo*;
- consegna, anche provvisoria, delle *Opere* al *Committente*;
- sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle *Opere* secondo destinazione,

l'*Assicurazione* termina alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificata anche una sola delle circostanze sopraindicate.

Qualora soltanto parti delle *Opere*/lavori vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle *Opere* o l'esecuzione dei lavori non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *Premio* di *Polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*Assicurazione* cessi prima della data prevista in *Polizza* per il verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Dopo il verificarsi di un *Sinistro* ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, la *Compagnia* può recedere dall'*Assicurazione* mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la *Compagnia* rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *Premio* imponibile relativa al *Periodo di Assicurazione* non goduto.

Polizza Danni a Opere e lavori privati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All risks" Opere e lavori privati

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale *Contraente* a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il *Contraente* deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in *Polizza* è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle *Opere/lavori*.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Opere e/o impianti preesistenti	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle <i>Opere e/o impianti preesistenti</i> alla decorrenza della <i>Polizza</i> , presenti nel <i>Luogo di esecuzione delle Opere</i> , anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle <i>Opere</i> assicurate con la presente <i>Polizza</i> e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell' <i>Assicurazione</i> . Non si considerano Opere e/o impianti preesistenti le cose assicurabili in altre partite di Polizza, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Costi di demolizione e sgombero	Sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di <i>Sinistro</i> indennizzabile a termini di <i>Polizza</i> .
Responsabilità civile verso terzi	La <i>Compagnia</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di <i>Risarcimento</i> (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle <i>Opere</i> , che abbia avuto origine nel <i>Luogo di esecuzione delle Opere</i> indicato in <i>Polizza</i> e verificatosi nel corso della durata dell' <i>Assicurazione</i> .

Danni causati da errori di progettazione o di calcolo (valida solo in caso di CAR)	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il <i>Periodo di costruzione delle Opere</i>. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione (valida solo in caso di EAR)	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il <i>Periodo di costruzione delle Opere</i>. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione. La presente estensione, relativamente alle sole <i>Opere civili</i>, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo.
Forza maggiore	La <i>Compagnia</i> è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di <i>Forza maggiore</i> .
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina	La <i>Compagnia</i> risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione danni alle cose .
Macchinari, baraccamenti e/o attrezzature di Cantiere	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di <i>Cantiere</i> .
Manutenzione estesa	Sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al <i>Periodo di costruzione</i> , oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la <i>Compagnia</i> non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose	Non sono indennizzabili: • i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal <i>Contratto</i> di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; • i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte; • i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
------------------------	---

	• le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; • gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; • i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; • le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; • i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato. La <i>Compagnia</i>, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in <i>Polizza</i> delle relative condizioni particolari: • i danni causati da errori di progettazione o di calcolo; • i danni alle <i>Opere e/o impianti preesistenti</i>; • i costi di demolizione o di sgombero; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo; • i danni verificatisi durante il <i>Periodo di manutenzione</i>; • i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di <i>Cantiere</i>; • i danni causati da <i>Forza maggiore</i>; • i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.
Responsabilità civile verso terzi	Non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente punto; • persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione. L'Assicurazione non comprende: • i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di <i>Cantiere</i> e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle <i>Opere e/o impianti preesistenti</i>; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle <i>Opere</i> sul <i>Luogo di esecuzione delle Opere</i> stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni; • i danni causati da natanti o aeromobili; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivati dalla costruzione di <i>Opere</i> in violazione di diritti altrui; • i danni derivati da polvere; • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; • i danni a cose dovuti a vibrazioni; • i danni derivanti da amianto. Solo mediante espresso richiamo in <i>Polizza</i> delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: • pluralità di <i>Assicurati</i> - responsabilità civile incrociata; • i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere; • i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Esclusioni valide per entrambe le sezioni	La <i>Compagnia</i> non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di: • atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di <i>Cantiere</i>, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro Il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve sempre denunciare il <i>Sinistro</i> per iscritto all'<i>Intermediario Assicurativo</i> di riferimento o alla <i>Compagnia</i>. Inoltre deve: • inviare, al più presto, un dettagliato rapporto scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; • limitare, per quanto possibile, l'entità del danno; • fornire all'<i>Compagnia</i> e ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; • conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. In caso di furto o rapina o di <i>Sinistro</i> presumibilmente doloso il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. Assistenza diretta/in convenzione Non esistono prestazioni fornite direttamente all'<i>Assicurato</i> da enti/strutture convenzionate con la <i>Compagnia</i>. Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione dei <i>Sinistri</i> da parte di altre compagnie. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di <i>Assicurazione</i> (diversi dal diritto al pagamento delle rate di <i>Premio</i>) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'<i>Assicurazione</i> della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il <i>Risarcimento</i> all'<i>Assicurato</i> o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'<i>Indennizzo/Risarcimento</i> è eseguito dalla <i>Compagnia</i> entro 30 giorni dalla data: • dell'accordo diretto tra le parti o • di consegna delle pronunce concordi degli arbitri o di quella del terzo arbitro sempre che siano trascorsi 30 giorni dal <i>Sinistro</i> e siano stati consegnati alla <i>Compagnia</i> documenti necessari per la liquidazione del danno. In caso di controversia sull'interpretazione ed esecuzione del contratto si può dar corso ad un arbitrato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per <i>Sinistro</i> esercitato dalla <i>Compagnia</i> la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di <i>Premio</i> imponibile relativa al <i>Periodo di Assicurazione</i> non goduto.
Regolazione del Premio	Gli eventuali aggiornamenti della <i>Somma assicurata</i> devono essere comunicati alla <i>Compagnia</i> entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della <i>Polizza</i> ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il <i>Premio</i> applicando agli stessi il tasso di <i>Polizza</i> più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di <i>Rischio</i> o di proroghe di copertura. La <i>Compagnia</i> emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del <i>Premio</i> che dovranno essere perfezionati dal <i>Contraente</i> entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del <i>Premio</i> alla <i>Compagnia</i> .



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Compagnia ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del <i>Contraente</i> a darne immediatamente comunicazione alla <i>Compagnia</i>, pena la decadenza del diritto all'<i>Indennizzo/Risarcimento</i>. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la <i>Compagnia</i> si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'<i>Assicurato</i>, pena la decadenza del diritto all'<i>Indennizzo/Risarcimento</i>, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del <i>Cantiere</i> e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende costruttrici aggiudicatrici di un appalto privato per la protezione di un'opera, durante la fase di esecuzione ristrutturazione, installazione e per i danni che possono causare a terzi.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,98%, calcolato sul *Premio* lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il <i>Reclamo</i> tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai <i>Reclami</i>. La <i>Compagnia</i> deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del <i>Reclamo</i>. Per i <i>Reclami</i> che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i <i>Reclami</i>: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle <i>Assicurazioni Private</i>, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di <i>Assicurazione</i> e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un <i>Reclamo</i> indirizzato alla <i>Compagnia</i>.

	I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei <i>Reclami</i> ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai <i>Reclami</i>, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla <i>Compagnia</i>. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il <i>Reclamo</i> all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks”
Opere e Lavori Privati

Indice

Glossario	2 di 18
Condizioni di Assicurazione	
Condizioni Generali	
Sezione I - Danni alle cose	3 di 18
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	4 di 18
Condizioni valide per entrambe le sezioni	5 di 18
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	
Sezione I - Danni alle cose	7 di 18
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	7 di 18
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	
Sezione I - Danni alle cose	8 di 18
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	11 di 18
Appendice integrativa	
Condizioni Generali	
Sezione I - Danni alle cose	13 di 18
Condizioni valide per entrambe le sezioni	13 di 18
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	
Sezione I - Danni alle cose	14 di 18
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	
Sezione I - Danni alle cose	14 di 18
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	15 di 18
Altri obblighi (sempre operanti)	17 di 18
In caso di Sinistro	17 di 18

Glossario

Alcune *Parole* sono scritte sempre in **corsivo** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Appaltatore - L'esecutore dei lavori oggetto dell'*Assicurazione*.

Assicurazione - Il contratto di *Assicurazione*.

Cantiere - L'unità produttiva organizzata da uno o più *Appaltatori* appositamente per l'esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un *Committente*.

Certificato di Collaudo - Il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Certificato di Collaudo statico - Il documento attestante l'avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971.

Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle *Opere* assicurate.

Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula l'*Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto - Il *Contratto* d'appalto stipulato tra il *Committente* e l'*Appaltatore*.

Deducibili - Vedi le definizioni di *Franchigia* e *Scoperto*

Ente - Ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* descritto nell'apposito elenco debitamente compilato come previsto nell'Estensione di garanzia e di *Polizza*.

Forza maggiore - Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di *Sinistro*, viene detratto dall'*Indennizzo/Risarcimento* determinato a termini di *Polizza* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Indennizzo - La somma dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*.

Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Luogo di esecuzione delle Opere - Il *Cantiere*/area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in *Polizza*, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le *Opere* assicurate.

Massimale - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di Assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*.

Opere - Le *Opere* da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in *Polizza*.

Opere e/o Impianti Preesistenti - *Opere*, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *Luogo di esecuzione delle Opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Polizza - Il documento che prova l'*Assicurazione*.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Periodo di costruzione - Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal *Contratto* d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere* alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del *Certificato di Collaudo*;
- consegna anche provvisoria delle *Opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle *Opere* secondo destinazione.

Periodo di manutenzione - Il periodo di copertura alle condizioni riportate alla Estensione di Garanzia 3. Manutenzione Estesa (Sezione Danni alle cose).

Premio - La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento - La somma dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*.

Rischio - La probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le *Somme assicurate*, i *Massimali*, i *Premi*, gli *Scoperti*, le *Franchigie*, i limiti di *Indennizzo* e di *Risarcimento* nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

Scoperto - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di *Polizza* espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata - L'importo massimo della copertura assicurativa.

Territorio Italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in *Polizza* per l'esecuzione delle *Opere* durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della *Compagnia* consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del *Sinistro*, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Articolo 2 - Definizione di *Sinistro*

Agli effetti della limitazione delle *Somme assicurate* e dell'applicazione delle *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per ogni *Sinistro*, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 3 - Delimitazione dell'Assicurazione

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal *Contratto* di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;

- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- k) i danni alle *Opere* e/o *Impianti Preesistenti*;
- l) i costi di demolizione o di sgombero;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il *Periodo di manutenzione*;
- o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*;
- p) i danni causati da *Forza maggiore*;
- q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Articolo 4 - *Somma assicurata* – Modalità di aggiornamento della *Somma assicurata* – Regolazione del *Premio*

La *Somma assicurata* alla partita 1 di *Polizza* deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Pertanto la *Somma assicurata* iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di *Contratto* di appalto, al prezzo contrattuale delle *Opere* più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal *Committente*, aggiornati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di *Contratto* di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la *Somma assicurata* inserendo:

- a) in caso di esistenza di *Contratto* di appalto, gli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di *Contratto* di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della *Somma assicurata* devono essere comunicati alla *Compagnia* entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della *Polizza* ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *Premio* applicando agli stessi il tasso di *Polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in

caso di aggravamento di *Rischio* o di proroghe di copertura. La *Compagnia* emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del *Premio* che dovranno essere perfezionati dal *Contraente* entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *Premio* alla *Compagnia*.

Articolo 5 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di *Sinistro* indennizzabile sono a carico della *Compagnia* solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *Sinistro*.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

Articolo 6 - Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei **Massimali convenuti per la sezione II**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – **ferma la detrazione della Franchigia convenuta in Polizza** – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle *Opere*, che abbia avuto origine nel *Luogo di esecuzione delle Opere* indicato in *Polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.

Articolo 7 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione di *Massimale* e dell'applicazione della *Franchigia* convenuta per ogni *Sinistro*, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 8 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente comma a);
- c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di *Cantiere* e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il *Committente*, qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o

loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle *Opere e/o Impianti Preesistenti*;

- f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle *Opere* sul *Luogo di esecuzione delle Opere* stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) i danni causati da natanti o aeromobili;
 - h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - i) i danni derivati dalla costruzione di *Opere* in violazione di diritti altrui;
 - j) i danni derivati da polvere;
 - k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - m) i danni da furto;
 - n) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
 - o) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - p) i danni derivanti da amianto.
- Solo mediante espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
 - r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Articolo 9 - Gestione delle controversie – Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra *Compagnia* ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Compagnia* non riconosce spese da essa non autorizzate.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10 - Delimitazione causale dei *Rischi*

La *Compagnia* non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di *Cantiere*, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Articolo 11 - Delimitazione temporale dei *Rischi*

La *Compagnia* non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'*Assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*Assicurazione*.

Articolo 12 - Periodo di copertura

L'*Assicurazione* decorre dalla data fissata in *Polizza* e, comunque, non prima delle ore 24:00 del giorno di pagamento del *Premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere*.

L'*Assicurazione* cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in *Polizza*; in caso di esistenza di *Contratto* d'appalto l'*Assicurazione* termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel *Contratto* d'appalto stesso per l'esecuzione delle *Opere*, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *Polizza*.

In ogni caso l'*Assicurazione* cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio del *Certificato di Collaudo*;
- b) consegna anche provvisoria delle *Opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle *Opere* secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle *Opere* vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle *Opere* non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *Premio* di *Polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*Assicurazione* cessi prima della data prevista in *Polizza* a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Articolo 13 - Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti

della *Somma assicurata* e per la regolazione del *Premio* come previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, se al momento del *Sinistro* la *Somma assicurata* copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la *Compagnia* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Articolo 14 - Variazione di *Rischio*

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente per iscritto alla *Compagnia* che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Articolo 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il *Contratto* assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della *Compagnia* ai *Premi* dovuti; resta fermo l'obbligo del *Contraente* a darne immediatamente comunicazione alla *Compagnia*, pena la decadenza del diritto all'*Indennizzo/Risarcimento*.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la *Compagnia* si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'*Assicurato*, pena la decadenza del diritto all'*Indennizzo/Risarcimento*, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del *Cantiere* e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Articolo 16 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso sul *Luogo di esecuzione delle Opere* in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al *Rischio*.

Articolo 17 - Dichiarazioni del *Contraente* influenti sulla valutazione del *Rischio*

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e ne conviene il *Premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di comunicare per iscritto, tanto alla conclusione del *Contratto* quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul *Rischio*.

Articolo 18 - Denuncia dei *Sinistri* – Obblighi dell'*Assicurato*

L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un *Sinistro*, deve:

- a) darne immediata notizia tramite lettera raccomandata, eventualmente anticipabile mezzo fax, alla *Compagnia*;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un dettagliato rapporto scritto;
- c) limitare, per quanto possibile, l'entità del danno;
- d) fornire alla *Compagnia* ed ai suoi mandatarî tutte le

- informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
- Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia* soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di *Sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
- L'*Assicurato* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di *Polizza*.

Articolo 19 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente *Contratto* si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, **entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa**. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la *Compagnia*.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla *Compagnia* la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

Articolo 20 - Pagamento dell'*Indennizzo*/ *Risarcimento*

Il pagamento dell'*Indennizzo*/*Risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* presso la propria Direzione o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Compagnia* delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, **sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* e siano stati consegnati alla *Compagnia* tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.**

Articolo 21 - Diminuzione delle *Somme assicurate* a seguito di *Sinistro*

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite

massimo di *Indennizzo* o *Risarcimento* dovuti dalla *Compagnia* per tutti i *Sinistri* che possano verificarsi durante la validità della *Polizza*.

In caso di *Sinistro* le *Somme assicurate* con le singole partite di *Polizza*, i *Massimali* ed i limiti di *Indennizzo*, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*Assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle *Somme assicurate*, dei *Massimali* e dei limiti di *Indennizzo*; è facoltà della *Compagnia* concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non s'intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro*.

Articolo 22 - Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il *Sinistro* ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il *Sinistro* è stato altrimenti definito, la *Compagnia* può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo *Contratto*; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* il rateo di *Premio* netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Articolo 23 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei *Rischi* assicurati, **l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *Polizza* è a carico dell'*Assicurato* che intenda far valere un diritto all'*Indennizzo* o al *Risarcimento*.**

Articolo 24 - Limitazione dell'*Assicurazione* in caso di esistenza di altre *Assicurazioni*

Se al tempo del *Sinistro* esistono altre *Assicurazioni* stipulate dall'*Assicurato*, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi *Rischi*, la presente *Polizza* è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre *Assicurazioni*.

Articolo 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla *Polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati sia dal *Contraente* che dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 27 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e/o il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o telefax, alla Direzione della Compagnia, ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Articolo 28 - Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 29 - Legge applicabile

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Estensioni di garanzia

(sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

1. Opere e/o Impianti Preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle Opere e/o Impianti Preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel Luogo di esecuzione delle Opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle Opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'Assicurazione.

Non si considerano Opere e/o Impianti Preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto e relativo minimo pari a quello per eventi naturali e di Forza maggiore riportato in Polizza.

2. Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola

proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell'importo stesso.

3. Manutenzione estesa

Nel Periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di costruzione e riportati in Polizza.

Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

4. Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei Massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni come previsto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In ogni caso la Compagnia non risarcirà l'Assicurato, per quanto riguarda la presente clausola, nei seguenti casi:

- perdite o danni a cose assicurate o assicurabili sotto la sezione I della Polizza, anche se a causa di una Franchigia o limite non si faccia luogo ad alcun Risarcimento/Indennizzo;
- lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'Assicurazione R.C.O.

5. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 150.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento del *Risarcimento* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10% e relativo minimo pari alla *Franchigia* per danni a cose di terzi riportato in *Polizza*.

6. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei *Massimali* convenuti in *Polizza* alla sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'*Assicurato* abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di *Risarcimento* di 100.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Il pagamento del *Risarcimento* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10% e relativo minimo pari alla *Franchigia* per danni a cose di terzi riportato in *Polizza*.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e a condizione che l'*Assicurato* abbia pagato il relativo *Premio*)

Sezione I - Danni alle cose

A. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di *Assicurazione* sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il *Periodo di costruzione delle Opere*. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di *Indennizzo* pari al 30% della *Somma assicurata* alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza*.

B. Forza maggiore

A parziale deroga dell'art. 3 lettera p) delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, la *Compagnia* è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di *Forza maggiore*.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di *Indennizzo* pari al 30% della *Somma assicurata* alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza*.

C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola sezione I, a deroga dell'art. 3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per l'estensione di garanzia E "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*" restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza* e che la *Compagnia* non indennizza, in nessun caso, per singolo *Sinistro*, somma superiore al 50% della *Somma assicurata* alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Relativamente ai danni causati in conseguenza di furto e rapina resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 20%, con il minimo pari alla *Franchigia* dovuta ad ogni altra causa riportata in *Polizza* e che la *Compagnia* non indennizza, in nessun caso, per singolo *Sinistro*, somma superiore ad 100.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

D. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 3 lettera m) delle Condizioni Generali di *Assicurazione* sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'*Assicurato* in relazione ad un *Sinistro* indennizzabile a termini della sezione I e fino all'importo massimo del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

E. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 4, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* come definito qui di seguito.

Premesso che, agli effetti della presente *Assicurazione* ed in particolare ai fini della determinazione della *Somma assicurata* e della liquidazione dei danni, per *Ente* si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

- 1) La *Compagnia*, in corrispettivo del *Premio* convenuto ed anticipato, indennizza, **nei limiti e con le modalità che seguono**, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* verificatisi durante il periodo coperto dall'*Assicurazione* per la costruzione delle *Opere* e nei luoghi indicati in *Polizza*.
- 2) Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici o elettrici;
 - b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella *Polizza* ai fini della costruzione delle *Opere*, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in *Polizza*;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di *Cantiere*;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di *Cantiere* operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) i danni a macchinari o attrezzature di *Cantiere* su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 - g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate; la *Compagnia* non è altresì obbligata ad indennizzare:
 - h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di *Cantiere*, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature.
- 3) La *Somma assicurata* per ciascun *Ente* è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di *Ente*

uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della *Somma assicurata*.

- 4) La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo *Ente* assicurato, secondo le norme seguenti:
 - a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del *Sinistro*, necessari per ripristinare l'*Ente* danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti in *Polizza*;
 - b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore dell'*Ente* assicurato al momento del *Sinistro* tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *Sinistro*.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diminuito dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle *Franchigie* e degli *Scoperti* e relativi minimi convenuti in *Polizza*.

Un *Ente* assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'*Indennizzo* calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'*Ente* aveva al momento del *Sinistro* stimato come sub b 1).

Se la *Somma assicurata*, separatamente, per ciascun *Ente* colpito da *Sinistro*, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la *Compagnia* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione, per singolo *Sinistro* e per singolo *Ente* danneggiato, di uno *Scoperto* pari al 20% ed un minimo pari a 2.500,00 euro. Salvo diversa esplicita pattuizione in *Polizza*, sono esclusi dall'Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli *Enti* colpiti da *Sinistro* o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*

N. Ordine	N. Enti assicurati	Descrizione (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.)	Anno di Costruzione/ Prima Immatricolazione	Somma assicurata (*) (euro)

(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.

Delimitazioni di garanzia

(sempre operanti)

1. Beni di valore artistico o storico

La *Compagnia* prende atto che i lavori oggetto d'appalto e assicurati con il presente *Contratto*, possono interessare beni di rilevante valore artistico e/o storico. In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che colpisca i suddetti beni, **il relativo *Indennizzo* viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.** Resta inteso che qualora l'*Assicurato* dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli *Enti* colpiti da *Sinistro* non comporta aumento dell'*Indennizzo* rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la *Compagnia* ne approva in via preventiva i relativi lavori.

2. Costruzione di pali e diaframmi

La *Compagnia* non indennizza l'*Assicurato* per:

- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.

3. Danni a raccolti, boschi e colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle *Opere*.

4. Edifici e manufatti limitrofi

I danni materiali e diretti agli edifici e/o manufatti, anche di proprietà di terzi, rientranti anche parzialmente nell'ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle *Opere* oggetto dei lavori, saranno trattati con le modalità di seguito riportate:

- 1) per *Sinistro* devono intendersi tutti i danni subiti da ciascun numero civico o subalterno;
- 2) il pagamento del *Risarcimento* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10% e relativo minimo pari alla *Franchigia* per danni a cose di terzi riportato in *Polizza*;
- 3) il *Massimale* per questa garanzia deve intendersi quello della sezione II – Responsabilità civile verso terzi – con il limite massimo di *Risarcimento* di 100.000,00 euro, per ogni *Sinistro*.

5. Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

6. Interruzione o sospensione della costruzione – *Rischi* di giacenza

La *Compagnia* è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto (solo se espressamente richiamata in *Polizza* la relativa Estensione di garanzia C) o eventi naturali.

Restano ferme le *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per il *Periodo di costruzione* e riportati in *Polizza*.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del *Cantiere* o comunque del luogo di deposito delle stesse.

7. Lavori già eseguiti

Nel caso parte dei lavori previsti dal *Contratto* d'appalto fosse già stata realizzata il *Contraente* dichiara, e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del *Contratto*, **che in relazione a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, ne' sono in corso *Sinistri* di alcun genere.**

Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente *Polizza*.

8. Lavori su *Opere* e/o *Impianti Preesistenti*

I danni materiali e diretti a *Opere* e/o *Impianti Preesistenti* assicurati con relativa condizione particolare di *Polizza* causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti **sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.**

9. Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di *Polizza*, **i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.** Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

10. Misure di sicurezza

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo **se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.** A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del *Rischio* e a tutta la durata assicurativa e ciò fino a un periodo di ricorrenza di dieci anni. **La *Compagnia* non indennizza l'*Assicurato* per perdite e danni materiali e diretti, derivanti dal fatto che l'*Assicurato* non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.**

11. Proroghe pro-rata temporis

In caso di proroga della scadenza fissata in *Polizza* per l'esecuzione delle *Opere*, concessa dal *Committente* dei lavori, sarà applicato – sull'importo assicurato in quel momento – un tasso in pro-rata del tasso di *Polizza*, sempreché il rapporto tra *Sinistri* pagati e denunciati e i *Premi* incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.

12. Prosciugamento

La *Compagnia* non rimborsa all'*Assicurato* i costi sostenuti per:

- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'*Assicurato* non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle *Opere* assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'*Indennizzo* sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

13. Scavo aperto

Non sono indennizzabili i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua ferma restando l'inclusione dei costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea **unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 50 metri**.

14. Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'*Assicurato* non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di *Rischio* sono esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) di isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite e i danni causati da errori

di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

15. Traffico aperto

Si conviene tra le Parti che in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l'*Assicurato* adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, *Contratti d'appalto* e da richieste specifiche del *Committente* o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). In nessun caso la *Compagnia* sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.

16. Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

17. Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Appendice integrativa

La presente appendice ha validità solamente nel caso in cui la tipologia lavori riportata nel frontespizio di *Polizza* sia "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici) o "E2" (realizzazione o rifacimento di impianti e opere elettromeccaniche).

Gli articoli che seguono sostituiscono o si aggiungono a quelli riportati nelle Condizioni di *Assicurazione* contenute nel Set informativo C.A.R./E.A.R. *Assicurazione "All Risks" Opere e Lavori Privati* mod. P.0540.

Rimangono validi tutti gli altri articoli di *Polizza* qui non menzionati.

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 2 - Definizione di *Sinistro*

Agli effetti della limitazione delle *Somme assicurate* e dell'applicazione delle *Franchigie* stabilite per ogni *Sinistro*, s'intende per *Sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di *Polizza*.

Articolo 3 - Delimitazione dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal *Contratto* di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;

- f) i difetti di rendimento degli *Enti* assicurati;
 - g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
 - i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.
- La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari:
- j) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
 - k) i danni alle *Opere* od impianti preesistenti;
 - l) i costi di demolizione o di sgombero;
 - m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
 - n) i danni verificatisi durante il *Periodo di manutenzione*;
 - o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*;
 - p) i danni causati da *Forza maggiore*.
 - q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Relativamente alle eventuali *Opere* civili previste nell'esecuzione dei lavori, la *Compagnia* non è inoltre obbligata ad indennizzare:

- r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10 - Delimitazione causale dei *Rischi*

La *Compagnia* non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di *Cantiere*, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'*Assicurazione* non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

- c) i danni da amianto.
- d) i danni da campi elettromagnetici.

Articolo 12 - Periodo di copertura

A deroga dell'Articolo 12 – Periodo di copertura, l'Articolo stesso si intende completamente sostituito da quanto segue:

L'Assicurazione decorre dalla data fissata in *Polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere*.

L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di *Polizza*; in caso di esistenza del *Contratto* d'appalto l'Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel *Contratto* d'appalto stesso per l'esecuzione delle *Opere*, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle *Opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle *Opere* secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane o comunque non oltre la data indicata in *Polizza*.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Compagnia*, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il *Premio* dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che il *Committente* prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Estensioni di garanzia

(sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

3. Manutenzione estesa

Nel *Periodo di manutenzione* sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di *Polizza*, nonché le *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per il *Periodo di montaggio* e riportati in *Polizza*.

Il *Periodo di manutenzione* ha la durata indicata nella *Polizza* con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'art. 12 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*.

Durante il suddetto periodo la *Compagnia* non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo *Premio*)

Sezione I - Danni alle cose

A. Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle *Condizioni Generali di Assicurazione* sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e **manifestatisi durante il *Periodo di costruzione* delle *Opere***.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

La presente estensione, relativamente alle sole *Opere* civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di *Indennizzo* pari al 30% della *Somma assicurata* alla partita 1 con il massimo di euro 500.000,00, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza*.

C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola Sezione I, a deroga dell'art.3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4) restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare **resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 50% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 1.000.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.**

Relativamente ai danni causati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto e rapina, resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 40% della Somma assicurata alla partita 1, con il massimo di euro 100.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

L'Assicurazione contro il furto ed i danni cagionati da terzi è inoltre prestata alle condizioni, essenziali per l'operatività della garanzia, che:

A) Il materiale a piè d'opera sia stoccato:

- in locali chiusi tali che: ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 3 m dal suolo, da superfici d'acqua, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro

oppure

- in container ancorato al suolo, realizzato in materiale metallico e senza aperture, ad esclusione del portello di carico che deve essere chiuso da robusto lucchetto antitaglio/antistrappo.

Ad integrazione di quanto previsto al punto A), limitatamente al caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici) ed in riferimento esclusivamente alla garanzia furto:

- B) I pannelli installati siano fissati ai supporti mediante un sistema di ancoraggio che preveda l'utilizzo di bulloneria antifurto o, alternativamente, prevedere un sistema efficace che ne impedisca la libera rimozione con mezzi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese o altra utensileria di uso comune); tale sistema di ancoraggio dovrà essere installato contestualmente ai pannelli stessi. Si precisa che l'utilizzo di detta bulloneria o sistema di ancoraggio alternativo è ritenuto idoneo solo nel caso in cui venga implementato su ogni singolo pannello fotovoltaico.**
- C) Tutte le cose assicurate (compreso il materiale a piè d'opera) siano protette da un impianto automatico di allarme antifurto con collegamento in remoto.**
- D) Nel caso di impianti fotovoltaici ubicati ad un'altezza minima inferiore ai 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, l'impianto antifurto deve essere integrato con una recinzione perimetrale di altezza minima pari a 2 metri e sistema di videosorveglianza, collegato in remoto con un istituto di vigilanza; la recinzione e la videosorveglianza dovranno essere installate ed ultimate precedentemente a tutte le altre Opere assicurate.**

Quanto previsto nel presente punto D), non si applica agli impianti ubicati su tetto di fabbricati abitati continuamente e con linea di gronda con altezza minima superiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, la cui potenza non superi i 50 kWp.

- E) Qualora le cose assicurate siano collocate a terra o su tetto con linea di gronda avente altezza minima inferiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, è richiesta una recinzione perimetrale con altezza minima di 2 m, installata e ultimata precedentemente a tutte le Opere assicurate.**

Il Contraente decade dal diritto all'Indennizzo per tutti i danni cagionati da terzi qualora non fosse operante quanto disposto nella presente clausola.

Delimitazioni di garanzia

(sempre operanti)

6. Interruzione o sospensione della costruzione - *Rischi di giacenza*

La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali. Non potranno essere coperti periodi di giacenza superiori a 90 giorni.

Restano ferme le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di costruzione e riportati in Polizza.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

16. Materiali a piè d'opera

L'efficacia della copertura assicurativa per i materiali dislocati a piè d'opera è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano:

- **sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'interno di container, su scaffalature sovrelevate rispetto al terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamenti/alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni franosi, mareggiate e quant'altro di simile);**
- **l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'impiego giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti e dimensionati per la loro custodia.**

Si prende atto tra le parti che il valore massimo del materiale stoccabile è pari al 20% della Somma assicurata in Partita 1, con il massimo di euro 150.000,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore a tale cifra, per singolo Sinistro e per durata di copertura.

17. Danni da errato posizionamento

(valida solo in caso di caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici))

Si conviene tra le parti che, durante le operazioni di posizionamento e movimentazione degli *Enti* assicurati, **non sono considerati danni quelli derivanti dai seguenti eventi: errato posizionamento, disallineamento e assestamento dovuti ad ogni causa.**

18. Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

19. Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Altri obblighi

(sempre operanti)

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Adesione dell'Assicurato alla Polizza del Contraente

Qualora l'Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del *Premio* per effetto della stipula di un *Contratto* di appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il *Contraente* si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell'adesione alla copertura assicurativa.

In caso di Sinistro

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Per offrire alla vostra azienda un servizio tempestivo in caso di *Sinistro* vi forniamo nella pagina a lato una scheda (vedi art. 18, lettera a) delle Condizioni Generali) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'agenzia a cui è assegnata la *Polizza* e alla *Compagnia*.

Pagine: 1 + _____

FAX A:(Intermediario
assicurativo)

Spett.le _____

Sig. _____

Fax _____

P.C.:Zurich Insurance plc Milano, Uff. Sinistri
Fax +39.025966.2600**DA:**

(Assicurato)

Sig. _____

(Persona da contattare)

Tel. _____

Fax _____

Denuncia Sinistro:

Accaduto il _____

Polizza n° _____

Luogo/Cantiere _____

Con la presente denunciemo il *Sinistro* come sopra, occorso per la seguente causale:Evento Meteorico
Naturale☐

Terremoto

☐Incendio, Frana,
Crollo☐Inondazione,
Allagamento☐Causato da Terzi
(Azione involont.)☐Causato da Terzi
(Azione dolosa)☐Errore di progett. o
posa o difetto mat.☐E che ha colpito
le seguenti Partite assicurate

Per gli importi presumibili in Migliaia di Euro

< 2,5

fra 2,5 e 10

fra 10 e 50

oltre 50

Opere in Contratto (Part. 1)

☐☐☐☐

Opere preesistenti (Part. 2)

☐☐☐☐

Danneggiamento a terzi (Sez. 2)

☐☐☐☐Attrezzature di *Cantiere*☐☐☐☐In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità ☐- Nome di Terzi coinvolti ☐Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del *Sinistro*:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del *Sinistro* (salvo per le *Opere* strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente all'art. 18 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*.

Cordiali saluti.

Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE ZURICH INSURANCE PLC

Perito incaricato: _____

Luogo _____ Data _____

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0540.SET INFORMATIVO - ed. 03.2022

